



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI RIASETTO IDROGEOLOGICO NELLE
PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITTE ALLA
CLASSE III-B CIRC. REG. 8.05.1996, N.7/LAP

Approvato con D.C.C. 13.02.2002, n.5

integrato con D.C.C. 13.06.2003, n.47

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Servizio Sviluppo Territoriale

CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NELLE PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITTE ALLA CLASSE III-B CIRC. REG. 8.05.1996, N.7/LAP

ART. 1 (Campo di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione su tutto il territorio comunale nelle porzioni di territorio ascritte alla **CLASSE III-B** ai sensi della Circolare Regionale 8 maggio 1996, n.7/LAP come rappresentate cartograficamente sulle carte di sintesi dell'idoneità urbanistica tavv. 11A – 11B e 12A – 12B – 12C – 12D – 12E allegate al P.R.G.C., adottate dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.88 del 30.11.2000 e n.30 del 22.05.2001, come successivamente approvate dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte.

ART. 2 (Oggetto)

1. Negli ambiti descritti al precedente articolo 1, ai sensi dell'art. 19.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. l'edificabilità nelle porzioni di territorio ascritte alla **Classe III-B-1** (tre B uno) è condizionata alla verifica delle opere eseguite ed alla stesura di un cronoprogramma di costante controllo e manutenzione delle stesse.
2. Negli ambiti descritti al precedente articolo 1, ai sensi dell'art. 19.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. l'edificabilità nelle porzioni di territorio ascritte alla **Classe III-B-2** (tre B due) è condizionata alla progettazione, realizzazione / completamento e collaudazione delle opere di riassetto ed alla stesura di un cronoprogramma delle stesse che ne preveda anche un costante controllo e manutenzione, come indicato:
 - a) nella tavola n.14 "Carta delle opere di sistemazione idraulica del torrente Vevera" e relativo capitolo 7.2 della "Relazione geologico-tecnica";
 - b) nella tavola n.18 "Cronoprogramma della zona del Moncucco e della Rocca" e relativo capitolo 8 della "Relazione geologico-tecnica";
 - c) nel capitolo 9 della "Relazione geologico-tecnica" relativo alle "Opere di riassetto dei corsi d'acqua minori" (Torrente Veverino e Rio di via Gen. Chinotto).

ART. 3 (Modalità di realizzazione)

1. La **verifica delle opere** di cui al precedente articolo 2, comma 1, dovrà essere supportata, ai sensi dell'art.19.1 delle N.T.A., da una relazione geologico-tecnica, a firma di un geologo e controfirmata dal progettista, dalla quale risulti quanto sopra, oltre al un cronoprogramma di costante controllo e manutenzione, e che sono state effettuate le indagini previste dal DM 11.03.1988 atte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni per l'idoneità all'edificazione del fabbricato in progetto, corredata dall'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio. Qualora da tale verifica le opere non dovessero risultare idonee, si applicherà quanto previsto al successivo comma.
2. La **realizzazione delle opere** di cui al precedente articolo 2, comma 2, dovrà essere supportata da:
 - a) una relazione geoidrologica a firma di un geologo regolarmente iscritto all'ordine professionale;
 - b) uno specifico progetto esecutivo redatto conformemente a quanto prescritto dalla Legge n.109/94 e s.m.i. e successivi regolamenti attuativi;

CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NELLE PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITTE ALLA CLASSE III-B CIRC. REG. 8.05.1996, N.7/LAP

- c) piano di manutenzione delle opere da eseguire, che preveda pianificazione e programmazione degli interventi periodici necessari a mantenere nel tempo la loro funzionalità;
 - d) atto di impegno unilaterale all'esecuzione delle opere previste dal progetto, corredato da un'idonea garanzia finanziaria di equivalente importo.
3. Detto progetto dovrà essere predisposto dai privati interessati e presentato all'Amministrazione Comunale per l'approvazione, la quale si avvarrà della consulenza di un tecnico di fiducia per la verifica preventiva dell'idoneità del progetto.
 4. Dopo l'approvazione del progetto, previa acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari, il privato procederà alla realizzazione delle opere sotto la direzione di un tecnico da lui prescelto, previa comunicazione al Comune dei nominativi dell'esecutore e del direttore dei lavori.
 5. Completate le opere, l'interessato ne darà prontamente comunicazione all'Amministrazione Comunale, la quale procederà alla nomina di un collaudatore per la verifica finale delle opere eseguite che accerti il raggiungimento degli obiettivi di effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
 6. Soltanto dopo l'avvenuta collaudazione positiva delle opere di riassetto realizzate l'Amministrazione Comunale potrà liberare la garanzia prestata e rilasciare la concessione edilizia relativa alla trasformazione richiesta.
 7. L'onere economico per la verifica preventiva dell'idoneità del progetto presentato e per la verifica finale delle opere eseguite che accerti il raggiungimento degli obiettivi di effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità sarà a carico dei privati interessati i quali dovranno, pertanto, impegnarsi a corrispondere l'onorario dovuto al tecnico di fiducia designato dall'Amministrazione Comunale

ART. 4 (Spese)

1. Come risulta da:
 - a) tavola n.14 "Carta delle opere di sistemazione idraulica del torrente Vevera" e relativo capitolo 7.2 della "Relazione geologico-tecnica";
 - b) tavola n.18 "Cronoprogramma della zona del Moncucco e della Rocca" e relativo capitolo 8 della "Relazione geologico-tecnica";
 - c) capitolo 9 della "Relazione geologico-tecnica" relativo alle "Opere di riassetto dei corsi d'acqua minori" (Torrente Veverino e Rio di via Gen. Chinotto),
le singole opere di riassetto hanno rilevanza entro gli ambiti ivi riportati e la loro realizzazione consente gli interventi di edificazione e/o trasformazione edilizia per tutti gli immobili ricompresi in tale perimetrazione.
2. La realizzazione delle opere di riassetto idrogeologico citate all'articolo 2 del presente regolamento potrà essere effettuata a spese dei privati che intendano edificare – nei limiti previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente – all'interno degli ambiti ascritti alla classe III-B Circ. Reg. 8.05.1996, n.7/LAP.

CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO NELLE PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITTE ALLA CLASSE III-B CIRC. REG. 8.05.1996, N.7/LAP

3. Allo scopo di cui al precedente comma, i privati interessati potranno agire singolarmente, ovvero insieme presentando all'Amministrazione istanza congiunta e controfirmata.
4. L'importo delle opere risultante dal quadro economico allegato al progetto esecutivo delle opere (computo metrico estimativo sulla base dell'elenco prezzi opere lavori pubblici della Regione Piemonte (con priorità alle sezioni 19 e 16), fuori campo applicazione IVA + spese tecniche + onere di manutenzione 30%) verrà ripartito con il metodo illustrato al successivo articolo 5 e sommato all'importo unitario vigente per gli oneri di urbanizzazione totale (primarie + secondarie).
5. L'importo complessivo delle opere di cui al comma precedente potrà essere riconosciuto come scomputabile dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione per l'intervento edilizio richiesto dal/dai soggetto/i promotore/i della realizzazione delle opere di riassetto comprensivo della maggiorazione dovuta ai sensi del successivo articolo 5, fino al concorrere del contributo dovuto. Nel caso l'importo complessivo delle opere dovesse essere maggiore del contributo dovuto dal promotore, questi potrà eseguire ugualmente le opere senza che l'eccedenza possa essergli riconosciuta, ovvero unirsi ad altri operatori interessati dalle opere di riassetto per la ripartizione delle spese. Qualora il soggetto promotore fosse l'unico interessato di fatto dalle opere di riassetto, l'onere economico della loro realizzazione ricadrà interamente su di esso, a prescindere dall'importo dovuto quale oneri di urbanizzazione. Tali costi, infatti, devono intendersi quali costi di urbanizzazione per rendere l'area idonea all'edificazione e, pertanto, ricadenti nel calcolo analitico degli oneri stessi, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione (D.C.C. 30.05.1997, n.31 e s.m.i.) e nel rispetto del principio della equiparazione diretta delle opere da parte del concessionario (art.11 legge n.10/77).
6. L'onere della manutenzione periodica – ordinaria e straordinaria – come risultante dal cronoprogramma obbligatoriamente allegato al progetto esecutivo delle opere di riassetto, ricade interamente sul/sui soggetto/i promotore/i dell'intervento di realizzazione delle opere di riassetto. Di tale onere verrà tenuto conto in sede di formazione del quadro economico mediante una maggiorazione dell'importo dei lavori pari al 30%.

ART. 5 (Calcolo delle maggiorazioni degli oneri di urbanizzazione)

1. Per quanto attiene alla determinazione delle maggiorazioni dei valori degli oneri di urbanizzazione da applicare nei singoli ambiti afferenti le singole opere di riassetto idrogeologico, viene assunto il seguente principio di suddivisione: l'importo complessivo come risultante dal calcolo indicato al precedente articolo 4, comma 4 (computo metrico estimativo sulla base dell'elenco prezzi opere lavori pubblici della Regione Piemonte (con priorità alle sezioni 19 e 16), fuori campo applicazione IVA + spese tecniche + onere di manutenzione 30%) sarà distribuito in base:
 - a) Alla volumetria realizzabile quale nuova opera ovvero ampliamento e, pertanto, sulla base della superficie territoriale cui viene solitamente applicato il rispettivo indice territoriale;
 - b) Alla volumetria dei fabbricati esistenti e ristrutturabili.

H:\word\Urbanistica\REGOLAMENTI\Regolamento opere di riassetto classe III-B.doc